

Le nuove regole degli ammortizzatori sociali ASPI e MINI-ASPI

La nuova aspi	pag. 3
La nuova mini-aspi	pag. 9
Finanziamento dell' aspi e della mini-aspi	pag. 10
Indennità di mobilità	pag. 12
Contributo (ticket) di licenziamento	pag. 15
Legge n° 92/2012- art.2	pag. 19

Addio alla vecchia indennità di disoccupazione; e addio all'indennità di mobilità. Queste prestazioni, molto ricorrenti anche nel parlare comune soprattutto negli ultimi anni (a motivo della crisi), vanno definitivamente in soffitta. La riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012), infatti, al loro posto, con decorrenza 1° gennaio 2013, ha messo in pista due nuove indennità a sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti (attenzione: solo quelli titolari di contratto di lavoro "subordinato") per i casi di perdita involontaria dell'occupazione. Si tratta, in particolare:

a) dell'indennità di disoccupazione, denominata Aspi

b) dell'indennità di disoccupazione, denominata mini-Aspi.

In alcuni casi, il passaggio alle nuove prestazioni (in particolare alla mini-Aspi che va a sostituire l'indennità di disoccupazione cosiddetta con i "requisiti ridotti") avverrà in maniera graduale, con novità applicative limitate al solo periodo di, transizione. Vediamo, dunque, la disciplina delle due nuove prestazioni che sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:

- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
- disoccupazione speciale edile;
- mobilità.

Entrambe le nuove prestazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, con queste particolarità:

- a) l'Aspi si applica a tutti gli "eventi" di disoccupazione intervenuti a partire dal 1° gennaio 2013 in avanti. Invece, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione (cioè anche se presentata successivamente, ossia dal 1° gennaio 2013, da quando è in vigore l'Aspi), si continua ad applicare; fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria. In altre parole, il lavoratore che sia stato licenziato il 31

dicembre 2012 o prima avrà comunque diritto alla vecchia indennità di disoccupazione e, pertanto, dovrà presentare domanda per questa tipologia di prestazione (non importa se la domanda è presentata nel 2013, purché entro il 2 aprile, in quanto 31 marzo e 1° aprile sono festivi); invece, il lavoratore che venga licenziato dal 1° gennaio 2013 in avanti avrà diritto alla nuova Aspi;

- b) la mini-Aspi si applica, a differenza dell'Aspi, anche agli "eventi" di disoccupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012. Le domande si potranno presentare entro il 2 aprile (il 31 marzo e il 1 aprile sono festivi). Maggiori dettagli e le istruzioni sono riportati nella sezione dedicata alla nuova prestazione

I contributi figurativi

Per tutti i periodi di fruizione delle nuove indennità di disoccupazione, Aspi e mini-Aspi, vengono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi utili ai fini sia del diritto che della misura della pensione, a eccezione dei casi in cui sia previsto il vincolo della sola contribuzione effettivamente versata (ad esempio, i periodi di disoccupazione non sono validi per conseguire la pensione di vecchiaia all'età di 70 anni e 3 mesi con soli 5 anni di contribuzione appunto effettiva, e a prescindere dall'importo della pensione). Inoltre

Per i periodi di fruizione delle nuove indennità, Aspi e mini-Aspi, è inoltre confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Le nuove indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione fiscale (Irpef) come redditi di lavoro dipendente. Pertanto l'Inps, all'atto della loro erogazione, opererà le ritenute fiscali rilasciando la relativa documentazione fiscale (il Cud). Ovviamente, qualora spettanti e comunicate dall'interessato, l'Inps riconoscerà le eventuali detrazioni fiscali.

LA NUOVA ASPPI

L'Aspi è la nuova prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, in relazione ai periodi di disoccupazione intercorrenti dal 1° gennaio 2013.

Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dell'Aspi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro in forma subordinata; il personale artistico (ex Enpals, confluito all'Inps) avente rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dalla nuova tutela Aspi: i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (cosiddetti Otd e Oti) per i quali continua a trovare applicazione la vecchia e specifica normativa, sebbene con le modifiche dalla legge di riforma n. 92/2012; i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

I requisiti per il diritto

L'indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti :

1) stato di disoccupazione: ai sensi del dlgs n. 181/2000 lo stato di disoccupazione dev'essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo. L'interessato deve rendere una dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione, per effetto della riforma Fornero, può essere resa dall'interessato anche direttamente all'Inps, in base ad uno specifico servizio che dovrebbe essere disponibile entro il 30 giugno 2013. Al momento il servizio non è ancora stato predisposto -e, fino a quando non verrà predisposto, la dichiarazione attestante lo "stato di disoccupazione" andrà resa secondo le modalità vigenti, ossia mediante presentazione di dichiarazione al centro per l'impiego;

2) "involontarietà" dello stato di disoccupazione: ciò determina l'esclusione dall'Aspi di quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale. Ma con alcune eccezioni.

Prima di tutto, si continuano ad avere diritto all'Aspi nel caso in cui le dimissioni siano avvenute:

- durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- per giusta causa; in base a precedenti indicazioni dell'Inps, ancora valide (circolare n.163/2003), ricorre tale ipotesi, a titolo esemplificativo, qualora le dimissioni siano state motivate: dal mancato pagamento della retribuzione; dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal cosiddetto mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a séguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; dallo spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'articolo 2103 codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

In secondo luogo, per quanto riguarda le eccezioni alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Aspi è riconosciuta qualora la predetta risoluzione sia intervenuta:

- per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108/2006 dell'Inps);
- nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità previste dal cosiddetto nuovo rito Fornero per i licenziamenti per motivi economici (articolo 7 della legge n. 604/1966). In tal caso, infatti, la procedura conciliativa è prevista come passaggio obbligato e, nei casi cui la conciliazione abbia esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta per legge la possibilità a favore del lavoratore di ottenere la liquidazione dell'Aspi

3) requisito contributivo di almeno due anni di assicurazione; ciò si verifica quando sono trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio va determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio va calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o anche prima deve risultare presente almeno un contributo all'Inps per la DS (disoccupazione involontaria; è sufficiente anche un solo giorno);

4) contribuzione di almeno un anno contro la disoccupazione (vecchio contributo DS e/o nuovo contributo Aspi in vigore dal 1° gennaio 2013) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per *anno*, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali.

Per contribuzione utile al diritto dell'Aspi e mini-Aspi si intende anche quella dovuta ma non versata (in base al principio della cosiddetta automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 del codice civile). In tabella sono specificate le ipotesi di contribuzione utili e non utili.

Casi di decadenza

I soggetti beneficiari decadono dal diritto alla fruizione dell'Aspi o della mini Aspi nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività in forma autonoma senza aver effettuato la comunicazione all'Inps del reddito anno che si presume di avere dall'attività stessa;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (sempreché il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi).

La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, e determina l'obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire

Ai fini aspi e miniaspi

Si considerano utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi:

- di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale
- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovvia mente nel rispetto del minimale retributivo
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità

Per i nuovi tutelati

Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati (come, per esempio, i soci di cooperative), la nuova Aspi potrà essere fruita soltanto fra due anni, a meno che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro. Infatti, questi lavoratori, poiché prima erano esclusi dal diritto all'indennità di disoccupazione non versavano neppure la relativa contribuzione. Pertanto, è solo con la nuova Aspi, cioè dal 1° gennaio a 2013, che iniziano a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo. Tuttavia, l'eventuale precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata in relazione ad altri rapporti di lavoro, produce i suoi effetti ai fini dell'accertamento del diritto alla nuova Aspi. Ciò vuol dire, per esempio, che un socio dipendente dal 1° gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse versato il contributo DS per precedenti rapporti di lavoro, potrà far valere questo contributo per la verifica dei requisiti per ottenere l'Aspi.

Quanto vale l'Aspi

Tra le novità della nuova indennità, una riguarda anche il criterio di calcolo. L'Aspi, infatti, viene determinata su una nuova base di calcolo pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (la retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Il risultato ottenuto rappresenta la "retribuzione media mensile". L'indennità Aspi mensile spettante al lavoratore sarà pari:

- al 75% della "retribuzione media mensile", nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili (questo limite, prefissato per legge, è annualmente rivalutato in base all'indice Istat);
- al 75% della "retribuzione media mensile", più la quota pari al 25% della differenza tra la "retribuzione media mensile" e il predetto limite (1.180 euro). nei casi in cui la "retribuzione media mensile" sia superiore a 1.180 euro.

Nelle ipotesi di pagamento dell'Aspi per frazione di mese, il valore dell'indennità giornaliera viene determinato dividendo l'importo Aspi per il divisore 30.

Una volta determinata l'indennità, l'Aspi è erogata:

- in misura piena per i primi sei mesi di fruizione;
- in misura dell'85% (cioè con una riduzione del 15%) dopo i primi sei mesi e fino a dodici mesi di fruizione;
- in misura dell'70% (cioè con una riduzione del 30%) dopo il dodicesimo mese di fruizione.

CONFRONTO TRA ASPI, INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E MOBILITÀ			
Livello della retribuzione	Importi a confronto		
	Aspi	Disoccupazione ordinaria	Indennità di mobilità
1.000,00 euro	750,00 euro	600,00 euro	753,00 euro
1.100,00 euro	825,00 euro	660,00 euro	829,00 euro
1.200,00 euro	875,00 euro	720,00 euro	877,00 euro
1.300,00 euro	900,00 euro	780,00 euro	877,00 euro
1.400,00 euro	925,00 euro	840,00 euro	877,00 euro
1.500,00 euro	950,00 euro	900,00 euro	877,00 euro
1.600,00 euro	975,00 euro	931,00 euro	877,00 euro
1.700,00 euro	1.000,00 euro	931,00 euro	877,00 euro
1.800,00 euro	1.025,00 euro	931,00 euro	877,00 euro
1.900,00 euro	1.050,00 euro	931,00 euro	877,00 euro
2.000,00 euro	1.075,00 euro	931,00 euro	877,00 euro
2.100,00 euro	1.100,00 euro	1.119,00 euro	1.054,00 euro
2.200,00 euro	1.119,00 euro	1.119,00 euro	1.054,00 euro
2.300,00 euro	1.119,00 euro	1.119,00 euro	1.054,00 euro
2.400,00 euro	1.119,00 euro	1.119,00 euro	1.054,00 euro
2.500,00 euro	1.119,00 euro	1.119,00 euro	1.054,00 euro

Fonte: Governo, relazione tecnica

Per quanto tempo spetta l'Aspi?

La nuova disciplina prevede un graduale aumento della durata dell'Aspi, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni. Vediamo : '

Nel periodo transitorio, cioè in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, la durata massima sarà:

a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:

- 1) 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 2) 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:

- 3) 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 4) 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
- 5) 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione accreditate al lavoratore presso l'Inps negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:

- 6) 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- 7) 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni,
- 8) 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione accreditate al lavoratore presso l'Inps negli ultimi due anni.

A regime, cioè in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016, la durata massima sarà:

- per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l'indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione (per esempio se l'Aspi spetta per 8 mesi, andranno detratti gli eventuali importi di indennità già fruiti negli 8 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in ragione della quale ci si appresta a fruire dell'Aspi);
- per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

LA DISOCCUPAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO				
Età del lavoratore	Data di licenziamento			
	2013	2014	2015	2016 >
Fino a 49 anni	8 mesi	8 mesi	10 mesi	12 mesi
Da 50 a 54 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	
Oltre i 55 anni	12 mesi	14 mesi	16 mesi	18 mesi

Domande e decorrenza dell'Aspi

Per fruire dell'Aspi i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (come precisato più avanti). Poiché la nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi, per individuare il termine di presentazione della domanda, andrà fatto riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nei mesi del periodo. Per esempio, se la data di spettanza dell'Aspi è 15 gennaio, il termine di presentazione della domanda sarà 15 marzo; se è 2 luglio, il termine sarà 2 settembre.

Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:

- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influenzando al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (per

esempio: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

- ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Sospensione dell'Aspi in caso di nuovo contratto breve

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l'indennità decade. In caso di lavoro temporaneo, fino a 6 mesi, è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le "Co" che chi assume, cioè il datore di lavoro ne tenuto a fare in via telematica). L'indennità riprende ad essere corrisposta se l'interessato perde il nuovo lavoro per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. Attenzione; sia la sospensione che la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio. Pertanto non è più obbligatorio comunicare la nuova occupazione (modello DS56). La sospensione dell'Aspi e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro al termine della durata massima di sei mesi intrapreso in uno-Stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'Ue sia si tratti di Stati extracomunitari.

Sospensione in caso di lavoro autonomo e parasubordinato

In caso di svolgimento di attività lavorativa da parte del fruitore dell'Aspi sia in forma autonoma che para-subordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore beneficiario di Aspi deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Qualora il reddito sia inferiore al limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l'Aspi è ridotta di un importo pari all'80% dello stesso reddito previsto, rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

LA NUOVA MINI-ASPI

La mini-Aspi è la nuova prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La disciplina è la stessa dell'Aspi per quanto concerne i lavoratori beneficiari (titolari di un rapporto di lavoro subordinato che abbiano involontariamente perduto l'occupazione), la copertura economica, la decorrenza, la presentazione della domanda, la sospensione in caso di altra attività lavorativa (con la precisazione che, per la mini-Aspi, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato non deve essere superiore a cinque giorni). Dopo cinque giorni si ha la decadenza.

Requisiti per ottenerla

L'indennità di mini-Aspi è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

- possano far valere lo status di disoccupato;
- possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

Per la verifica dello stato di disoccupazione vale quanto detto a proposito dell'Aspi (cui si rinvia). Non è invece richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa. Una particolare disciplina, invece, è prevista per gli eventi di disoccupazione vendicatisi fino al 31 dicembre 2012.

Per quanto tempo spetta la mini-Aspi?

La mini-Aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi della stessa indennità eventualmente fruiti nel periodo.

La domanda all'Inps

La liquidazione della mini Aspi avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

Contributo all'autoimpiego

Alla mini Aspi non è stata prevista la facoltà, per il lavoratore avente diritto nel triennio 2013/2015, di richiederne la liquidazione anticipata, una tantum, per intraprendere una forma di autoimpiego.

FINANZIAMENTO DELL' ASPI E DELLA MINI-ASPI

Le nuove prestazioni di disoccupazione, l'Aspi e la mini-Aspi, vengono finanziate dai contributi già pagati negli anni passati dalle imprese per le vecchie indennità, più alcuni nuovi oneri aggiuntivi sui rapporti a termine (addizionale dell'1,4%) e sui contratti di apprendistato (1,61%). Non solo; inoltre c'è una nuova terza fonte di finanziamento: la "tassa" sui licenziamenti. Su quelli che interverranno da quest'anno, infatti, i datori di lavoro devono pagare un ticket (un contributo) all'Inps d'importo variabile da un minimo di 459 a un massimo di 1.377 euro (per i licenziamenti 'collettivi', a partire dall'anno 2017, la misura del ticket sarà triplicata: da un minimo di 1.377 a un massimo di 4.131 euro). Le nuove contribuzioni, già previste dalla legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012), hanno subito aggiustamenti da parte della legge di Stabilità per il 2013.

Contribuzione ordinaria

La contribuzione ordinaria è di misura pari all'1,31% e si applica sui lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale aliquota deriva dalle contribuzioni già pagate nel passato dai datori di lavoro come assicurazione contro la disoccupazione ordinaria, fatta eccezione per gli apprendisti che, invece, fino all'anno 2012 non versavano questa contribuzione. Su tali contratti (apprendisti), quindi, si tratta di un vero e proprio aumento di contributi. Sempre all'Aspi inoltre è destinata la contribuzione che negli anni scorsi veniva pagata a favore dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura dello 0,30%, anche in questo caso ad eccezione degli apprendisti (che non la pagavano fino all'anno 2012).

Complessivamente, dunque, dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro pagano l'1,61% (1,31 + 0,30) destinato all'Aspi (ma senza effettivi aumenti di "costo del lavoro"; diversamente che per gli apprendisti, per i quali, invece, si tratta di nuova contribuzione che va ad aggiungersi all'aliquota contributiva ordinaria del 10%).

Attenzione. La legge di riforma (legge n. 92/2012) ha fatto salve le precedenti agevolazioni previste per alcuni settori sulla vecchia aliquota di contribuzione per la disoccupazione (1,31%), le quali pertanto continuano a trovare applicazione (i riferimenti, molteplici, sono alla legge n. 388/2000, alla legge n. 266/2005, alla legge n. 248/2005). Di conseguenza, il contributo ordinario è ridotto per i settori e nelle misure indicate in tabella 1.

Tabella 1 – LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

Settore	Riduzione spettante	Aliquota Aspi - MiniAspi dovuta (*)	
		Al netto 0,30%	Compreso 0,30%
Artigianale	0,91%	0,40%	0,70%
Imprese radiotelevisive è spettacolo, settore commercio con Cuaf ridotta	0,91%	0,40%	0,70%
Agricoltura	0,94%	0,37%	0,77%
Commercio e pubblici esercizi con Cuaf ridotta	1,13%	0,18%	0,48%
Partiti politici e sindacati non soggetti a Cuaf	1,16%	0,15%	0,45%

(*) Contributo pagato negli anni scorsi a favore dei fondi interprofessionali per la formazione continua

Contribuzione addizionale

La contribuzione addizionale è di misura pari all'1,4% e si applica sui lavoratori dipendenti assunti "con contratto diverso da quello a tempo indeterminato" (così dice la legge), il che vuole dire sui contratti a termine.

Il contributo addizionale non si applica: ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. . In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale (cioè l'aliquota dell'1,4%) ma limitatamente alle ultime 6 mensilità del rapporto di lavoro (a termine). La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassuma il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In tal caso, tuttavia, opera la riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione. In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità) ricorre solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato, nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza originaria del contratto a termine. Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la contrazione. In tabella 2 è indicato il calcolo di esempio su come si determina il "contributo da restituzione" per un lavoratore assunto a termine per 12 mesi (rapporto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013) al quale, negli ultimi 6 mesi di contratto, sono state corrisposte le somme indicate e per il quale è stato versato il contributo dell'1,40%.

Tabella 2 - COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Mesi	Retribuzione	Contributo addizionale (1,40%)
Gennaio	€2.500	€35,00
Febbraio	€2.500	€35,00
Marzo	€2.500	€35,00
Aprile	€2.500	€35,00
Maggio	€2.500	€35,00
Giugno	€2.500	€35,00
Luglio	€2.500	€35,00
Agosto	€2.100	€29,00
Settembre	€2.000	€ 28,00
Ottobre	€2.000	€28,00
Novembre	€2.100	€29,00
Dicembre	€3.900	€55,00
Totale (ultimi sei mesi)	€14.600	€204,00

Il calcolo del rimborso

- Se il lavoratore viene stabilizzato (cioè assunto a tempo indeterminato) entro il mese di gennaio 2014, l'impresa avrà diritto alla restituzione di 204 euro (cioè l'importo di addizionale pagato negli ultimi sei mesi).
- Se il lavoratore viene stabilizzato (assunto a tempo indeterminato) dopo il mese di gennaio 2014, opererà il criterio di riduzione del rimborso. Ad esempio, se la stabilizzazione avviene nel mese di aprile 2014, l'impresa avrà diritto alla restituzione di 102 euro, che non è l'importo pari alle ultime tre mensilità di occupazione, ma è l'importo medio del contributo versato nell'ultimo semestre moltiplicato per il numero di mesi di rimborso spettanti. Ossia: a) importo spettante = 3 mensilità; b) quindi $(€ 204,00:6) \times 3 = €1 02,00$

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La riforma Fornero ha rideterminato il periodo massimo di durata dell'erogazione dell'indennità di mobilità, con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016, cioè fino a quando ci sarà il pieno assorbimento di tale indennità nell'ambito dell'Aspi, (dal 1° gennaio 2017).

In materia è successivamente intervenuto il di n. 83/2012 (decreto Sviluppo), convertito dalla legge n. 134/2012, che all'articolo 46-bis ha modificato la previsione della riforma Fornero nei seguenti termini:

- per le prestazioni relative ad eventi intercorsi negli anni 2013 e 2014:
- per i soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni: 12 mesi nel centro nord; 24 mesi nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 40 anni in poi, ma inferiore a 50 anni: 24 mesi nel centro nord; 36 mesi nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 50 anni in poi: 36 mesi nel centro nord; 48 mesi nel meridione;
- per le prestazioni relative ad eventi inter corsi nell'anno 2015:
- per i soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni: 12 mesi, sia nel centro nord che nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 40 anni in poi, ma inferiore a 50 anni: 18 mesi nel centro nord; 24 mesi nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 50 anni in poi: 24 mesi nel centro nord; 36 mesi nel meridione;
- per le prestazioni relative ad eventi inter corsi nell'anno 2016:
- per i soggetti con età anagrafica inferiore a 40 anni: 12 mesi, sia nel centro nord che nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 40 anni in poi, ma inferiore a 50 anni: 12 mesi nel centro nord; 18 mesi nel meridione;
- per i soggetti con età anagrafica da 50 anni in poi: 18 mesi nel centro nord; 24 mesi nel meridione.

L'INDENNITA' DI MOBILITA' NEL PERIODO TRANSITORIO									
ETÀ DEI LAVORATORI MESSI IN MOBILITA'									
Zone e	Inferiore a 40 anni			40 anni o oltre, ma inferiore a 50			Da 50 anni in poi		
	Oggi	Dopo Fornero	Dopo Sviluppo	Oggi	Dopo Fornero	Dopo Sviluppo	Oggi	Dopo Fornero	Dopo Sviluppo
Anno 2013									
Centro - Nord	12 mesi	12 mesi	12 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	36-mesi	36 mesi	36 mesi
Meridione	24 mesi	24 mesi	24 mesi	36 mesi	36 mesi	36 mesi	48 mesi	48 mesi	48 mesi
Anno 2014									
Centro - Nord	12 mesi	12 mesi	12 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	36mesi	30 mesi	36 mesi
Meridione	24 mesi	18 mesi	24 mesi	36 mesi	30 mesi	36 mesi	48 mesi	42 mesi	48 mesi

Anno 2015									
Centro - Nord	12 mesi	12 mesi	12 mesi	24 mesi	1 8 mesi	1 8 mesi	36 mesi	24 mesi	24 mesi
Meridione	24 mesi	12 mesi	12 mesi	36 mesi	24 mesi	24 mesi	48 mesi	36 mesi	36 mesi
Anno 2016									
Centro - Nord	12 mesi	12 mesi	12 mesi	24 mesi	1 2 mesi	12 mesi	36 mesi	18 rpesi	1 8 mesi
Meridione	24 mesi	12 mesi	1 2 mesi	36 mesi	18 mesi	1 8 mesi	48 mesi	24 mesi	24 mesi

Le novità per la procedura di mobilità

La riforma modifica la disciplina relativa alla procedura per la dichiarazione di mobilità (articolo 4 della legge n. 223/1991). In particolare, tale procedura può essere avviata dall'impresa che sia stata ammessa alla Cigs, qualora nel corso di attuazione del programma (che l'impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale) ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. La procedura consta in una fase cosiddetta sindacale e in una cosiddetta amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento. Le imprese in primo luogo hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) e alle associazioni di categoria della loro intenzione di collocare i lavoratori in mobilità. Il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo di versare un contributo d'ingresso (tale obbligo non sussiste per i datori di lavoro non imprenditori) e di comunicare alle Rsa l'intenzione di ridurre il personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità.

Le Rsa possono richiedere un esame congiunto della situazione con il datore di lavoro, al fine di trovare un accordo alternativo. Terminata tale fase, il datore comunica alla direzione territoriale del lavoro competente l'esito dell'esame e i motivi dell'eventuale mancato accordo.

Se l'esame sindacale non è stato fatto o non è stato trovato un accordo, la direzione del lavoro può convocare le parti e tentare di trovare un ulteriore accordo. Se anche in questa fase non viene trovato un accordo alternativo alla messa in mobilità, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del personale.

L'inosservanza degli adempimenti procedurali comporta la violazione della procedura stessa e la conseguente inefficacia dei licenziamenti. In tal caso i lavoratori hanno diritto alla reintegrazione, da far valere mediante impugnazione del recesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale. Nei casi di inefficacia dei licenziamenti, per i datori di lavoro non imprenditori si applica la disciplina della tutela obbligatoria dei licenziamenti, e non la tutela reale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Le modifiche apportate dalla riforma hanno lo scopo di coordinare la disciplina della procedura con la soppressione dell'istituto della mobilità, prevedendo infatti:

- che l'impresa ammessa alla Cigs, nel caso in cui non riesca a reimpiegare i lavoratori sospesi, possa attuare la procedura ai fini del licenziamento collettivo e non del collocamento in mobilità;
- che le imprese, nella comunicazione alle Rsa debbano far riferimento non più, rispettivamente, alla dichiarazione di mobilità ed al programma di mobilità, bensì alla dichiarazione di licenziamento collettivo ed al programma di riduzione del personale;
- la riduzione dei termini della procedura nel caso in cui i lavoratori interessati siano inferiori a 10 va riferita non più alla mobilità ma al licenziamento collettivo;

- una volta esperita la procedura o raggiunto l'accordo sindacale l'impresa quindi ha facoltà di licenziare i lavoratori eccedenti (invece di collocarli in mobilità), allo stesso tempo l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del lavoro competente l'elenco dei lavoratori licenziati (e non quelli posti in mobilità);
- infine, l'impresa può recuperare le somme versate nel caso in cui non licenzi (e non più metta in mobilità) più oppure licenzi un numero inferiore di lavoratori di quanti indicati nella comunicazione preventiva richiamata in precedenza.

Infine, viene disposto, nell'ambito dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e dei rispettivi oneri a carico delle imprese, di rapportare tali criteri, anche in relazione ai lavoratori disabili, sulla base delle disposizioni precedentemente illustrate, non più al collocamento in mobilità degli stessi bensì al loro licenziamento (modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge n. 223/1991). Si ricorda che l'articolo 5, comma 1, della richiamata legge n. 223/1991 stabilisce che, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei specifici criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Il successivo comma 2 prevede che, nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa ha l'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.

CONTRIBUTO (TICKET) DI LICENZIAMENTO

E' il contributo ribattezzato "tassa sui licenziamenti". Dal 1° gennaio 2013, per lasciare a casa un dipendente, a torto a ragione, l'impresa deve pagare il ticket all'Inps d'importo variabile a seconda dell'anzianità aziendale posseduta dal lavoratore, comunque da un minimo di 459 a un massimo di 1.377 euro. Il nuovo ticket va pagato in ogni caso d'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti dal 1° gennaio 2013. Inoltre, è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 2, comma 1, lettera m, del Tu apprendistato, di cui al del dlgs n. 167/2011).

La nuova tassa non è dovuta, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità, ex articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991. Tale norma ha disposto l'obbligo, per impresa, per ciascun lavoratore posto in mobilità, di versare, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore; la somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale. Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non va versato nei seguenti casi:

- a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai ceni stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Ai fini della determinazione della misura del ticket, la legge di Stabilità per il 2013 ha introdotto tre novità: due con riferimento ai criteri di calcolo del ticket, una sulle condizioni di applicazione.

In base alla disciplina originaria (legge n. 92/2012), l'importo del ticket doveva essere pari al 5.0% dell'indennità mensile di Aspi spettante al lavoratore, moltiplicato per ogni 12 mesi (1 anno) di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni. Per esempio, su un lavoratore occupato per due anni che, licenziato, avesse avuto diritto ad un'indennità Aspi di 300 euro mensili, il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare un ticket di 300 euro (50% dell'Aspi, cioè 150 euro, moltiplicato per i due anni).

QUANTO COSTA LICENZIARE					
Anzianità aziendale	6 mesi	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi
Retribuzione mensile	1.000,00 euro				
Indennità Aspi	750,00 euro				
Licenziamento individuale (1)	-	375,00 euro	750,00 euro	1.125,00 euro	1.125,00 euro
Licenziamento collettivo (2)	-.	1.125,00 euro	2.250,00 euro	3.375,00 euro	3.375,00 euro
Retribuzione mensile	1.500,00 euro				

Indennità Aspi	965,00 euro				
Licenziamento individuale (1)	-	482,50 euro	965,00 euro	1.447,50 euro	1.447,50 euro
Licenziamento collettivo (2)	-	1.447,50 euro	2.895,00 euro	4.342,50 euro	4.342,50 euro
Retribuzione mensile	2.000,00 euro				
Indennità Aspi	1.090,00 euro				
Licenziamento Individuale ¹)	-	545,00 euro	1.090,00 euro	1.635,00 euro	1.635,00 euro
Licenziamento collettivo (2)		1.635,00 euro	3.270,00 euro	4.905,00 euro	4.905,00 euro
Retribuzione mensile	2.500,00 euro				
Indennità Aspi	1.119,00 euro (massimale)				
Licenziamento individuale (1)	-	559,50 euro	1.119,00 euro	1.678,50 euro	1.678,50 euro
Licenziamento collettivo (2)		1.678,50 euro	3.357,00 euro	5.035,50 euro	5.035,50 euro
1) In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, versa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2) In tutti i casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale a decorrere dal				nonché di apprendistato, per causa di-1° gennaio 2017	

Una tantum parasubordinati

Più facile, per i co.co.co. disoccupati (esclusi dall'Aspi), ottenere *l'una tantum*. A partire dal 1° gennaio, infatti, l'indennità ha requisiti meno stringenti. Con la nuova disciplina, inoltre, è cambiata pure la misura dell'indennità che, mentre fino all'anno scorso è stata pari al 30% del reddito che il collaboratore aveva percepito nell'anno precedente (e comunque entro il limite di 4.000 euro), dal 1° gennaio ha una misura fissa mensile.

COME CAMBIA L'UNA TANTUM		
	Disciplina a regime (dall'anno 2016)	Disciplina transitoria (anni 2013-2015)
Le condizioni	Da verificare congiuntamente:	Da verificare congiuntamente:
	- rapporto di mono committenza, nell'anno precedente; - reddito lordo Irpef fino a 20 mila euro (rivalutato Istat), nell'anno precedente; - periodo di disoccupazione (1) ininterrotto di almeno due mesi, nell'anno precedente; - accredito, nell'anno precedente, di almeno quattro mensilità presso "la gestione separata Inps; nell'anno di riferimento - accredito nell'anno di riferimento di almeno una mensilità presso la gestione separata Inps	- rapporto di mono committenza, nell'anno precedente; - reddito lordo Irpef fino a 20 mila euro (rivalutato Istat), nell'anno precedente; - periodo di disoccupazione (1) ininterrotto di almeno due mesi, nell'anno precedente; - accredito, nell'anno precedente, di almeno tre mensilità presso la gestione separata Inps; nell'anno di riferimento accredito nell'anno di riferimento di almeno una mensilità presso la gestione separata Inps

La misura	Euro 746,50 mensili nel 2012 (5% minimale annuo contributivo per artigiani e commercianti) da moltiplicare per il numero di "mensilità utili" (2))	Euro 1.045,10 mensili nel 2012 (7% minimale annuo contributivo per artigiani e commercianti) da moltiplicare per il numero di "mensilità utili" (2))
L'erogazione	L'indennità è erogata: se d'importo pari o inferiore a 1.000 euro, in unica soluzione; se d'importo superiore a 1.000 euro, in quote mensili pari o inferiori a 1.000 euro	
1) Per «stato di disoccupazione» deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e- alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti 2) Per «mensilità utili» deve intendersi il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente e le mensilità non coperte da contributi		

La nuova disciplina

La nuova disciplina, introdotta a decorrere dall'anno 2013, prevede l'erogazione di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps. Si tratta, in particolare, dei cosiddetti "lavoratori a progetto" (ossia co.co.co. "puri"), mentre sono fuori i titolari di redditi di lavoro autonomo (per esempio i professionisti senza cassa).

I presupposti per l'indennità

Il diritto all'indennità si matura qualora risulti soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:

- si sia operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di mono committenza (il co.co.co., cioè, deve avere avuto un solo rapporto di collaborazione);
- si sia conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
- con riguardo all'anno di riferimento (anno cioè per il quale si richiede l'una tantum) risulti accreditato, presso la gestione separata Inps, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- risulti un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del dlgs n. 181/2000 (cioè soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa);
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata Inps.

Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità entro il 31 dicembre 2012, resta ferma la previgente disciplina, quanto a requisiti di accesso e misura della prestazione.

Il periodo transitorio (triennio 2013-2015)

Si ricorda che, per il triennio 2013/2015, è prevista una disciplina transitoria in virtù della quale si applicano le seguenti deroghe:

- il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell'anno precedente

alla gestione separata Inps è ridotto a tre mesi;

- la misura dell'indennità è più elevata, dal 5% al 7% del predetto minimale annuo di reddito.

QUANTO VALE LA NUOVA UNA TANTUM

Mesi accreditati	Compensi Lordi	Misura indennità (7%) triennio 2013-2015	Misura indennità (5%) dall'anno 2016
3	3.733 euro	3.135 euro	3.135 euro
4	4.977 euro	4.180 euro	2.896 euro
5	6.221 euro	5.226 euro	3.733 euro
6	7.465 euro	6.271 euro	4.479 euro
7	8.709 euro	5.226 euro	3.733 euro
8	9.953 euro	4.180 euro	2.986 euro
9	11.198 euro	3.135 euro	2.240 euro
10	12.442 euro	2.090 euro	1.493 euro
11	13.686 euro	1.045 euro	747 euro
12	14.930 euro		

(*) Valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14.930 euro Fonte: Governo (relazione tecnica)

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita. (12G0115)

Art. 2.

Ammortizzatori sociali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpl tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
 - b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennità di cui al comma 1 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare

l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

8. All'indennità di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. All'indennità di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

10. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpl);

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.

12. L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

13. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

14. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl di cui al comma 20.

17. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpl.

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpl liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale

del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpl, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) agli apprendisti;
- d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

30. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico

dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.

36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpl, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

40. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;

c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpl.

41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31

dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

46. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal

comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3-ter. Le somme rimosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore

a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

53. L'importo di cui al comma 52 è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:

a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;

b) l'importo dell'indennità di cui al comma 52 è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;

c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al comma 51 alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.

57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018».

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
- g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
- b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
- c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
- d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
- e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in

mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».